

Repertorio n. 5148

Raccolta n. 3164

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei giugno duemilaventi

26 giugno 2020

in Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio studio.

Io sottoscritto Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

premessso che

per oggi, in Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 89, e alle ore 11:30, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 10 giugno 2020 nonché sul sito internet della Società in pari data, è stata convocata in seconda convocazione l'assemblea dei soci della società

"Alfio Bardolla Trading Group S.p.A.",

con sede a Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 89, capitale sociale di euro 5.094.361,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 08009280960, R.E.A. n. MI-1996976 ("**ABTG**", "**Emittente**" o "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicem-

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Direzione Provinciale I
di Milano**

il 08/07/2020

al n. 45429

Serie 1T

Versati € 356,00

bre 2019, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di modifica dell'emolumento da riconoscere in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica del Regolamento del "Warrant ABTG 2017 - 2022" con riferimento ai periodi, al prezzo di esercizio, al rapporto di conversione e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso, io Notaio dichiaro di aver ricevuto dalla Società l'incarico di verbalizzare detta assemblea e le conseguenti sue deliberazioni per la sola parte straordinaria, assemblea alla quale ho personalmente partecipato.

Iniziano i lavori assembleari, per la parte straordinaria, alle ore undici e quarantasette minuti.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Alfio Bardolla, il qua-

le, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario me Notaio.

Il Presidente constata e dichiara, quindi, che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**");

- l'Assemblea risulta debitamente convocata come sopra indicato;

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato Infomath Torresi S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;

- il capitale sociale di euro 5.094.361,00 è diviso in n. 5.094.361 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- il Rappresentante Designato, intervenuto in videoconferenza nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico Torresi, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti, rappresentanti numero 2.382.418 (duemilioni trecentoottantaduemila quattrocentodiciotto) azioni ordinarie, pari al 46,766% (quarantasei virgola settecentosessantasei per cento) delle azioni ordinarie, dettagliati nell'elenco che qui si allega sotto la lettera **"A"**;

- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è

presente il Consigliere Vittorio ROCCHETTI, assenti giustificati Nicola De Biase, Federica Parigi e Robert Grant Allen;

- del Collegio Sindacale sono intervenuti, collegati in videoconferenza, Giuseppe Zermini, Presidente, e il Sindaco Effettivo Roberto Bosa, assente giustificato Daniele Carlo Trivi;

- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 7 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono esclusivamente la società KING HOLDING S.R.L., titolare del 46,5% (quarantasei virgola cinque per cento) circa del capitale sociale;

- la Società non possiede azioni proprie;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;

- è stata messa a disposizione del pubblico e sul sito internet della Società la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in vol-

ta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita per discutere sull'ordine del giorno sopra indicato e passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno

della parte straordinaria.

Il Presidente preliminarmente ricorda agli intervenuti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifica del Regolamento del "Warrant ABTG 2017 - 2022" con riferimento ai periodi, al prezzo di esercizio, al rapporto di conversione e al termine finale di sottoscrizione dei warrant, nonché in merito al relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio.

A tal riguardo rende noto che, a seguito di più approfondite verifiche effettuate anche alla luce del recente andamento del titolo, la Società ha proposto ai Portatori dei Warrant ABTG 2017 - 2022 ("**Warrant 2017**") alcune modifiche al "Regolamento dei Warrant ABTG 2017 - 2022" ("**Regolamento Warrant**"), come di seguito illustrate.

L'assemblea dei Portatori dei Warrant 2017, riunitasi in data odierna, ha già approvato le medesime modifiche al Regolamento Warrant ora sottoposte all'assemblea dei soci.

In particolare, si prevede in primo luogo di modificare i prezzi di esercizio rispetto al Quinto Periodo di Esercizio, al Sesto Periodo di Esercizio, al Settimo Periodo di Esercizio, all'Ottavo Periodo di Esercizio e al Nono Periodo di Esercizio (così come definiti nel Regolamento Warrant).

In secondo luogo si prevede l'inserimento di 10 nuovi periodi di esercizio successivi al nono periodo di esercizio (decor-

rente dal 18 luglio 2022 al 29 luglio 2022 compresi), posticipando per l'effetto il termine di scadenza attualmente previsto per il 29 luglio 2022, portandolo al 30 luglio 2027. In tal modo i Warrant 2017 potranno essere esercitati nella misura di 1 Azione di Compendio ogni 1 Warrant. Si propone inoltre di revisionare il prezzo di esercizio dei Warrant già a decorrere dal prossimo periodo di esercizio che avrà inizio il 20 luglio 2020 e terminerà il 31 luglio 2020.

Di seguito si riportano le proposte di modifica del Regolamento dei Warrant relativamente ai prezzi di esercizio per i seguenti periodi:

- nel corso del Quinto Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,00 ("Quinto Periodo di Esercizio");

- nel corso del Sesto Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,00 ("Sesto Periodo di Esercizio");

- nel corso del Settimo Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,50 ("Settimo Periodo di Esercizio");

- nel corso dell'Ottavo Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,50 ("Ottavo Periodo di Esercizio");

- nel corso del Nono Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a

Euro 4,00 ("Nono Periodo di Esercizio");

- nel corso di un decimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 12 e il 23 dicembre 2022 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 4,00 ("Decimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un undicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 17 e il 28 luglio 2023 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 4,50 ("Undicesimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un dodicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 11 e il 22 dicembre 2023 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 5,00 ("Dodicesimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un tredicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 15 e il 26 luglio 2024 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 5,00 ("Tredicesimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un quattordicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 9 e il 20 dicembre 2024 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 5,50 ("Quattordicesimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un quindicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 14 e il 25 luglio 2025 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 5,50 ("Quindicesimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un sedicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 8 e il 19 dicembre 2025 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 6,00 ("Sedicesimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un diciassettesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 20 e il 31 luglio 2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 6,00 ("Diciassettesimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un diciottesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 7 e il 18 dicembre 2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 6,50 ("Diciottesimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un diciannovesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 19 e il 30 luglio 2027 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 6,50 ("Diciannovesimo Periodo di Esercizio").

Il Presidente informa, poi, che le modifiche appena descritte sono finalizzate a (i) consentire agli attuali portatori dei Warrant di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di lungo termine; (ii) fornire agli azionisti uno strumento finanziario che potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su AIM Italia; (iii) consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto dei piani di crescita di lungo periodo, al fine di valorizzare il percorso di sviluppo in-

trapreso dalla stessa.

Le modifiche sottoposte all'approvazione dei presenti sono volte ad assicurare alla Società la possibilità di beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento dei propri obiettivi strategici di lungo periodo. Al tempo stesso le predette modifiche consentirebbero ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per l'esercizio dei Warrant 2017 garantendo agli stessi maggiori opportunità di investimento.

A tal proposito, il Presidente sottolinea che, per l'effetto dell'estensione del termine di scadenza dei Warrant 2017 al 30 luglio 2027, viene richiesto all'Assemblea degli Azionisti di prorogare conseguentemente l'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei n. 5.478.380 Warrant 2017 ancora in circolazione, come deliberato in data 19 giugno 2017, fino al 30 luglio 2027. Come evidenziato la proroga del termine ultimo dell'aumento di capitale si giustifica, anche ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, cod. civ., al fine di garantire alla Società la possibilità di acquisire nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant nei periodi di esercizio aggiuntivi e di concedere ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per il loro esercizio e quindi maggiori opportunità di investimento.

Alla luce di quanto sopra l'operazione in esame consente l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,

comma 5, cod. civ. in quanto permette alla Società di realizzare al meglio il proprio interesse di reperire sul mercato nuovo capitale di rischio utile al perseguimento della propria strategia di crescita e al mantenimento della propria posizione competitiva sul mercato.

Il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant, emessi con esclusione del diritto di opzione, deve essere idoneo a (i) rispettare le prescrizioni di legge, in particolare il disposto dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e (ii) tutelare i soci privati del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto diluitivo del patrimonio netto per azione.

A tal proposito, il Presidente ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 19 giugno 2017 ha deliberato di prevedere che il prezzo di esercizio dei Warrant 2017 fosse pari al prezzo di emissione delle azioni della Società in sede di ammissione delle negoziazioni sul mercato AIM Italia (i.e. Euro 4,14), salvi eventuali incrementi del prezzo di sottoscrizione nel limite massimo del 33%. Pertanto, in questa sede, l'Assemblea è chiamata altresì a modificare tale criterio di determinazione del prezzo di esercizio al fine di consentire alla Società, anche alla luce dei recenti andamenti registrati dal prezzo delle azioni, di incrementare le risorse a supporto dei piani di crescita intrapresi dalla Società.

Come indicato in precedenza, l'articolo 2441, comma 6, cod. civ. stabilisce che per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto, da intendersi come valore "economico" della Società, anche alla luce del complessivo contesto in cui l'operazione di aumento di capitale si colloca. In tale contesto si evidenzia che il prezzo di emissione delle azioni deve tenere in debita e logica considerazione, in un'ottica di continuità dell'impresa, le specificità dell'operazione e le motivazioni dell'esclusione dell'opzione sopra esposte.

Per gli emittenti le cui azioni siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, è prassi utilizzare quale metodo valutativo (ai fini della verifica del valore del proprio capitale) il metodo delle quotazioni di borsa (in quanto di maggior garanzia per i soci di minoranza).

Sul punto il Presidente segnala che la media ponderata delle azioni della Società registrata nel periodo di 90 giorni antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la proposta di modifica del Regolamento dei Warrant (i.e. il 2 marzo 2020) è pari a Euro 1,72.

In particolare, si ritiene idoneo quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, oltre al criterio del patrimonio netto - previsto dall'articolo 2441, comma 6, cod. civ. per le società con titoli non ammessi a quota-

zione su di un mercato regolamentato - anche il criterio della quotazione di Borsa, ritenuto il metodo migliore per fornire un'indicazione del reale valore economico della Società.

Pertanto i nuovi prezzi di esercizio proposti a decorrere dal Quinto Periodo di Esercizio, al Sesto Periodo di Esercizio, al Settimo Periodo di Esercizio, all'Ottavo Periodo di Esercizio e al Nono Periodo di Esercizio, e così come previsto rispetto ai nuovi periodi di esercizio, sono ritenuti congrui rispetto al criterio indicato dall'art. 2441, 6° comma, cod. civ., in quanto: (i) maggiori del valore del patrimonio netto per azione quale risultante alla data del 30 giugno 2019 e del 31 dicembre 2019, come risultante dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2020 (e approvato dall'odierna assemblea degli azionisti) (ii) superiori al prezzo medio ponderato delle azioni della Società calcolato nel summenzionato periodo.

A tal proposito il Presidente evidenzia che in data 10 giugno 2020 il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere di congruità sul predetto prezzo minimo di conversione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., parere che si allega al presente atto sotto la lettera "B". Sotto la lettera "C" invece qui si allega la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione. Sia la relazione illustrativa sia il parere di congruità sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società nei termini

di legge.

All'esito dell'approvazione delle suddette modifiche, per Warrant dovranno intendersi i "Warrant ABTG 2017-2027".

Il Presidente da quindi lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, co. 6, cod. civ.,

DELIBERA:

1) di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant fino al **30 luglio 2027** e, conseguentemente, di modificare l'ultimo comma dell'articolo **6** dello Statuto della Società che assumerà il seguente nuovo testo:

"L'Assemblea straordinaria in data 19 giugno 2017 con Verbale redatto dal Notaio Paolo Lovisetti ha deliberato un aumento di capitale sociale in tre tranches per massimi nominali Euro 5.832.887, mediante emissione di massime n. 5.832.887 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant ABTG 2017 - 2027", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima Assemblea,

nel rapporto di una azione per ogni singolo un Warrant esercitato, da sottoscrivere entro il termine del 30 luglio 2027.”;

2) di modificare il criterio di determinazione del prezzo di esercizio stabilito dall'Assemblea degli Azionisti in data 19 giugno 2017;

3) di modificare il prezzo di esercizio relativo al Quinto Periodo di Esercizio, al Sesto Periodo di Esercizio, al Settimo Periodo di Esercizio, all'Ottavo Periodo di Esercizio e al Nono Periodo di Esercizio e di prevedere che i Warrant potranno essere esercitati nella misura di 1 Azione di Compendio ogni 1 Warrant come segue:

- nel corso del Quinto Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro **3,00** ("Quinto Periodo di Esercizio");

- nel corso del Sesto Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro **3,00** ("Sesto Periodo di Esercizio");

- nel corso del Settimo Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro **3,50** ("Settimo Periodo di Esercizio");

- nel corso dell'Ottavo Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro **3,50** ("Ottavo Periodo di Esercizio");

- nel corso del Nono Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a

Euro **4,00** ("Nono Periodo di Esercizio");

4) di introdurre un decimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 12 dicembre 2022 e il 23 dicembre 2022 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro **4,00** ("Decimo Periodo di Esercizio"); un undicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 17 luglio 2023 e il 28 luglio 2023 compresi), al prezzo di esercizio pari ad Euro **4,50** ("Undicesimo Periodo di Esercizio"); un dodicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 11 dicembre 2023 e il 22 dicembre 2023 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro **5,00** ("Dodicesimo Periodo di Esercizio"); un tredicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 15 luglio 2024 e il 26 luglio 2024 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro **5,00** ("Tredicesimo Periodo di Esercizio"); un quattordicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 9 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro **5,50** ("Quattordicesimo Periodo di Esercizio"); un quindicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 14 luglio 2025 e il 25 luglio 2025 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro **5,50** ("Quindicesimo Periodo di Esercizio"); un sedicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 8 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025 compresi), al prezzo di esercizio pari ad Euro **6,00** ("Sedicesimo Periodo di Esercizio"); un diciassettesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra

il 20 luglio 2026 e il 31 luglio 2026 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro **6,00** ("Diciassettesimo Periodo di Esercizio"); un diciottesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 7 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro **6,50** ("Diciottesimo Periodo di Esercizio"); un diciannovesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 19 luglio 2027 e il 30 luglio 2027 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro **6,50** ("Diciannovesimo Periodo di Esercizio");

5) di modificare le definizioni del Regolamento dei Warrant 2017 come segue:

– **"Decimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 12 dicembre 2022 e il 23 dicembre 2022 compresi.

– **"Undicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 28 luglio 2023.

– **"Dodicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 11 dicembre 2023 e il 22 dicembre 2023.

– **"Tredicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 15 luglio 2024 e il 26 luglio 2024.

– **"Quattordicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 9 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

– **"Quindicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 14 luglio 2025 e il 25 luglio 2025.

– **"Sedicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 8 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025.

- **"Diciassettesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 20 luglio 2026 e il 31 luglio 2026.

- **"Diciottesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 7 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026.

- **"Diciannovesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 19 luglio 2027 e il 30 luglio 2027.

- **"Periodi di Esercizio"** significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il Decimo Periodo di Esercizio, l'Undicesimo Periodo di Esercizio, il Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Tredicesimo Periodo di Esercizio il Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Quindicesimo Periodo di Esercizi, il Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Diciottesimo Periodo di Esercizio e il Diciannovesimo Periodo di Esercizio, e singolarmente uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il Decimo Periodo di Esercizio, l'Undicesimo Periodo di Esercizio, il Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Tredicesimo Periodo di Eser-

cizio il Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Quindicesimo Periodo di Esercizi, il Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Diciottesimo Periodo di Esercizio e il Diciannovesimo Periodo di Esercizio.

- **"Prezzo di Esercizio Iniziale"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio e del Quarto Periodo di Esercizio pari ad Euro 4,14.

- **"Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quinto Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,00.

- **"Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Sesto Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,00.

- **"Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Settimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,50.

- **"Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell'Ottavo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,50.

- **"Prezzo del Nono Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Nono Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.

- **"Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Decimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.

- **"Prezzo dell'Undicesimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell'Undicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,50.

- **"Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Dodicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.

- **"Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Tredicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.

- **"Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.

- **"Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio"** significa

il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quindicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.

- **"Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Sedicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.

- **"Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.

- **"Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciottesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.

- **"Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciannovesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.

- **"Prezzo di Esercizio"** significa, rispettivamente per ciascun Periodo di Esercizio, il Prezzo di Esercizio Iniziale, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio, il Prezzo del Decimo Periodo di

Esercizio, il Prezzo dell'Undicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio o il Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio.

- **"Termine di scadenza"** significa il 30 luglio 2027.

6) di modificare e approvare l'intero "Regolamento Warrant ABTG 2017-2027" nel nuovo testo che si allega alla presente delibera sotto **"D"**;

7) di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 19 giugno 2017, rep. n. 311062/58123 del Notaio Paolo Lovisetti di Milano, a servizio dei Warrant ABTG 2017-2022 (ora Warrant ABTG 2017-2027), nel senso di prorogare il termine finale di sottoscrizione delle azioni di compendio al 30 luglio 2027;

8) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con

facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi azionisti dettagliati nell'elenco qui già allegato sotto "A", il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.382.418 (duemilioni trecentottantaduemila quattrocentodiciotto) azioni ordinarie,
- contrari: zero,
- astenuti zero.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore dodici e dieci minuti.

- Si allega al presente atto sotto la lettera "E" lo statuto sociale con la modifica all'art. 6 testé deliberata.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità pre-

viste per il presente verbale di assemblea.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene da me solo sottoscritto alle ore diciassette.

Consta di sette fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, su ventiquattro facciate intere e parte della presente sin qui.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

ALLEGATO "A" AL REPERtorio N. 5168 /3164

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORD. STRAORD. DEL 26/06/2020

ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP SPA

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N.

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER

COMPLESSIVE N.

DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORD. STRAORD. DEL 26/06/2020

ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP SPA

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	KING HOLDING SRL			DOTT. TORRESI FEDERICO		2.372.618	2.372.618	46,573
2	BARDOLLA ALFIO DAVIDE			DOTT. TORRESI FEDERICO		4.900	4.900	0,096
2	BARDOLLA ALFIO DAVIDE			DOTT. TORRESI FEDERICO		4.900	4.900	0,096
N. Azionisti					0	2.382.418	2.382.418	
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:					0,000	46.766	46.766	
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:								

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 5148/3164

ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP (ABTG) S.p.A.

Sede in Milano – Via Ripamonti, 89

Capitale sociale Euro 5.093.000 i.v.


C.F. e P.I. 08009280960


**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE RESO AI SENSI DELL'ART.
2441 SESTO COMMA DEL CODICE CIVILE IN ORDINE ALLA
CONGRUITA' DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI
COMPENDIO IN RELAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO DEI WARRANT ABTG SPA
2017-2022**

Il Collegio Sindacale di ABTG SpA

premessi che

- il Consiglio di Amministrazione di ABTG SpA, in data 2 marzo 2020, ha convocato l'Assemblea Straordinaria degli azionisti e l'Assemblea dei portatori di warrant per deliberare in merito alla modifica del periodo di esercizio dei warrant ABTG SpA 2017-2022, ammessi alla quotazione al mercato AIM;
- in data 2 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha presentato e approvato la bozza di Relazione illustrativa, resa definitiva senza sostanziali modifiche e sottoscritta in data odierna, prevista dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile nella fattispecie di limitazione del diritto di opzione nel caso di aumento di capitale finalizzato all'esercizio dei warrant ABTG 2017-2022;





- conseguentemente alle indicazioni di cui al precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti e dei Portatori di warrant ABTG 2017-2022 alcune modifiche al "Regolamento Warrant ABTG 2017-2022";
- in particolare, anche alla luce del recente andamento del titolo, la società intende proporre modifiche relative al prezzo di esercizio rispetto al quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo di esercizio, così come definiti nel "Regolamento warrant ABTG 2017-2022" e inserire dieci nuovi periodi di esercizio successivi al nono (decorrente dal 18 luglio 2022 al 29 luglio 2022 compresi), posticipando l'ultimo periodo di scadenza, dal 29 luglio 2022 al 30 luglio 2027, in modo tale che i warrant 2017 potranno essere esercitati nella misura di una Azione di Compendio per ogni warrant con la contestuale modifica del prezzo d'esercizio già a decorrere dal prossimo Periodo d'esercizio che avrà inizio il 20 luglio 2020 e termine il 31 luglio 2020;
- i prezzi d'esercizio che si propone di modificare rispetto all'attuale "Regolamento warrant 2017-2022" nonché i prezzi d'esercizio dal decimo al diciannovesimo periodo scadente nel periodo ricompreso tra il 19 e il 30 luglio 2027, sono riportati nella Relazione illustrativa recante data odierna a cui si fa esplicito rimando;
- le modifiche proposte sono finalizzate a dotare la società di ulteriori risorse finanziarie atte a perseguire obiettivi strategici di lungo termine e contemporaneamente a garantire ai portatori più possibilità di esercizio dei warrant, soprattutto in termini temporali;



- il prezzo di emissione è stato calcolato, sulla base delle disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile, in base al valore del patrimonio netto, inteso quale "valore economico" della società, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre,
- ai fini della verifica del "capitale economico", in ossequio alla prassi valutativa più comunemente seguita, è stato seguito il criterio della media ponderata del valore delle azioni registrato nei novanta giorni antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2020: la media ponderata risulta essere pari a € 1,72. Tale metodo consente di rispettare sia il criterio del patrimonio netto sia il riferimento ai prezzi effettivi di Borsa;

esaminata

la Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori e sottoscritta in data odierna, che illustra in dettaglio l'operazione, le motivazioni poste a fondamento dell'esclusione del diritto di opzione in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio nonché i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo

rilevato che

- la proposta di modifica del "Regolamento warrant ABTG 2017-2022" risulta coerente rispetto agli scopi sociali e la sua attuazione è coerente con i principi di corretta amministrazione e con le previsioni statutarie;
- la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio, pari a € 1,72, in linea con la miglior prassi è stato determinato anche tenendo conto dell'andamento della quotazione del titolo negli ultimi novanta giorni precedenti la data del 2 marzo 2020,



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni di compendio in relazione all'aumento di capitale sociale finalizzato all'esercizio dei warrant ABTG 2017-2022, illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione datata 10 giugno 2020, stabilito in € 1,72 per azione.


Milano, 10 giugno 2020

Il Collegio Sindacale

Dott. Giuseppe Zermini

Dott. Daniele Trivi

Dott. Roberto Bosa

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Giuseppe Zermini, the middle one for Daniele Trivi, and the bottom one for Roberto Bosa. The signatures are written in a cursive style.

AUMENTO "C" AL REPERTORIO N. 5148/3164



ALFIO BARDOLLA
TRAINING GROUP

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale : Via Ripamonti n. 89 - 20141 Milano

Capitale sociale € 5.094.361,00

P. IVA 08009280960

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**



1. Modifica del Regolamento dei "Warrant ABTG 2017 – 2022" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 25 giugno 2020, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020 verrà proposto all'Assemblea dei portatori dei Warrant ABTG 2017 – 2022 ("Warrant 2017") di deliberare la modifica del "Regolamento dei Warrant ABTG 2017 – 2022" ("Regolamento Warrant") e, nello specifico, di modificare il prezzo di esercizio, di introdurre nuovi periodi di esercizio e di modificare il termine finale di sottoscrizione dei Warrant 2017.

In particolare, si prevede l'inserimento di 10 nuovi periodi di esercizio successivi al nono periodo di esercizio (decorrente dal 18 luglio 2022 al 29 luglio 2022 compresi), posticipando per l'effetto del termine di scadenza attualmente previsto per il 29 luglio 2022, portandolo al 30 luglio 2027. In tal modo i Warrant 2017 potranno essere esercitati nella misura di 1 Azione di Compendio ogni 1 Warrant, nonché di revisionare il prezzo di esercizio dei Warrant già a decorrere dal prossimo periodo di esercizio che avrà inizio il 20 luglio 2020 e terminerà il 31 luglio 2020.

Di seguito si riporta la proposta di modifica del Regolamento dei Warrant:

- nel corso del Quinto Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro **3,00** ("Quinto Periodo di Esercizio");
- nel corso del Sesto Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro **3,00** ("Sesto Periodo di Esercizio");
- nel corso del Settimo Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro **3,50** ("Settimo Periodo di Esercizio");
- nel corso dell'Ottavo Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro **3,50** ("Ottavo Periodo di Esercizio");
- nel corso del Nono Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro **4,00** ("Nono Periodo di Esercizio");
- nel corso di un decimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 12 e il 23 dicembre 2022 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro **4,00** ("Decimo Periodo di Esercizio");
- nel corso di un undicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 17 e il 28 luglio 2023 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro **4,50** ("Undicesimo Periodo di Esercizio");
- nel corso di un dodicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 11 e il 22 dicembre 2023 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro **5,00** ("Dodicesimo Periodo di Esercizio");
- nel corso di un tredicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 15 e il 26 luglio 2024 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro **5,00** ("Tredicesimo Periodo di Esercizio");
- nel corso di un quattordicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 9 e il 20 dicembre 2024 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro **5,50** ("Quattordicesimo Periodo di Esercizio");
- nel corso di un quindicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 14 e il 25 luglio 2025 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro **5,50** ("Quindicesimo Periodo di Esercizio");
- nel corso di un sedicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 8 e il 19 dicembre 2025 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro **6,00** ("Sedicesimo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un diciassettesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 20 e il 31 luglio 2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 6,00 (**"Diciassettesimo Periodo di Esercizio"**);
- nel corso di un diciottesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 7 e il 18 dicembre 2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 6,50 (**"Diciottesimo Periodo di Esercizio"**);
- nel corso di un diciannovesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 19 e il 30 luglio 2027 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 6,50 (**"Diciannovesimo Periodo di Esercizio"**).

Si evidenzia che le modifiche appena descritte sono finalizzate a (i) consentire agli attuali portatori dei Warrant di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di lungo termine; (ii) fornire agli azionisti uno strumento finanziario che potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su AIM Italia sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"AIM Italia"**); (iii) consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto dei piani di crescita di lungo periodo, al fine di valorizzare il percorso di sviluppo intrapreso dalla stessa.

Il Regolamento Warrant dovrà essere modificato come segue:

- **"Decimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 12 dicembre 2022 e il 23 dicembre 2022 compresi.
- **"Undicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 28 luglio 2023.
- **"Dodicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 11 dicembre 2023 e il 22 dicembre 2023.
- **"Tredicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 15 luglio 2024 e il 26 luglio 2024.
- **"Quattordicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 9 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
- **"Quindicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 14 luglio 2025 e il 25 luglio 2025.
- **"Sedicesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 8 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025.
- **"Diciassettesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 20 luglio 2026 e il 31 luglio 2026.
- **"Diciottesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 7 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026.
- **"Diciannovesimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 19 luglio 2027 e il 30 luglio 2027.
- **"Periodi di Esercizio"** o **"Periodo di Esercizio"** significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il **Decimo Periodo di Esercizio**, l'**Undicesimo Periodo di Esercizio**, il **Dodicesimo Periodo di Esercizio**, il **Tredicesimo Periodo di Esercizio** il **Quattordicesimo Periodo di Esercizio**, il **Quindicesimo Periodo di Esercizio**, il **Sedicesimo Periodo di Esercizio**, il **Diciassettesimo Periodo di Esercizio**, il **Diciottesimo Periodo di Esercizio** e il **Diciannovesimo Periodo di Esercizio**, e singolarmente uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il **Decimo Periodo di Esercizio**, l'**Undicesimo Periodo di Esercizio**, il **Dodicesimo Periodo di Esercizio**, il **Tredicesimo Periodo di Esercizio** il **Quattordicesimo Periodo di Esercizio**, il **Quindicesimo Periodo di Esercizio**, il **Sedicesimo Periodo di Esercizio**, il **Diciassettesimo Periodo di Esercizio**, il **Diciottesimo Periodo di Esercizio** e il **Diciannovesimo Periodo di Esercizio**.
- **"Prezzo di Esercizio Iniziale"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del **Primo Periodo di Esercizio**, del **Secondo Periodo di Esercizio**, del **Terzo Periodo di Esercizio** e del **Quarto Periodo di Esercizio** pari ad Euro 4,14.
- **"Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del **Quinto Periodo di Esercizio**, pari ad Euro 3,00.
- **"Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del **Sesto Periodo di Esercizio**, pari ad Euro 3,00.



- **“Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Settimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,50.
- **“Prezzo dell’Ottavo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell’Ottavo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,50.
- **“Prezzo del Nono Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Nono Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.
- **“Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Decimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.
- **“Prezzo dell’Undicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell’Undicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,50.
- **“Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Dodicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.
- **“Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Tredicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.
- **“Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.
- **“Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quindicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.
- **“Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Sedicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.
- **“Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.
- **“Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciottesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.
- **“Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciannovesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.
- **“Prezzo di Esercizio”** significa, rispettivamente per ciascun Periodo di Esercizio, il Prezzo di Esercizio Iniziale, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell’Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio, il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell’Undicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio o il Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio.
- **“Termine di scadenza”** significa il 30 luglio 2027.

Le modifiche sottoposte alla Vostra approvazione sono volte ad assicurare alla Società la possibilità di beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento dei propri obiettivi strategici di lungo periodo.

Al tempo stesso, si evidenzia che le predette modifiche consentirebbero ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per l’esercizio dei Warrant 2017 garantendo agli stessi maggiori opportunità di investimento.

A tal proposito, si evidenzia che, per l’effetto dell’estensione del termine di scadenza dei Warrant 2017 al 30 luglio 2027, viene richiesto all’Assemblea degli Azionisti di prorogare conseguentemente l’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei n. 5.478.380 Warrant 2017 ancora in circolazione, come deliberato in data 19 giugno 2017, fino al 30 luglio 2027.

Come evidenziato, la proroga del termine ultimo dell'aumento di capitale si giustifica, anche ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, cod. civ., al fine di garantire alla Società la possibilità di acquisire nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant nei periodi di esercizio aggiuntivi e di concedere ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per il loro esercizio e quindi maggiori opportunità di investimento.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che l'operazione in esame consente l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto permette alla Società di realizzare al meglio il proprio interesse di reperire sul mercato nuovo capitale di rischio utile al perseguimento della propria strategia di crescita e al mantenimento della propria posizione competitiva sul mercato.

Il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant, emessi con esclusione del diritto di opzione, deve essere idoneo a (i) rispettare le prescrizioni di legge, in particolare il disposto dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e (ii) tutelare i soci privati del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto diluitivo del patrimonio netto per azione.

A tal proposito, si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 19 giugno 2017 ha deliberato di prevedere che il prezzo di esercizio dei Warrant 2017 fosse pari al prezzo di emissione delle azioni della Società in sede di ammissione delle negoziazioni sul mercato AIM Italia, (i.e. Euro 4,14) salvi eventuali incrementi del prezzo di sottoscrizione nel limite massimo del 33%.

A tal proposito, in questa sede, l'Assemblea è chiamata altresì a modificare tale criterio di determinazione del prezzo di esercizio al fine di consentire alla Società, anche alla luce dei recenti andamenti registrati dal prezzo delle azioni, di incrementare le risorse a supporto dei piani di crescita intrapresi dalla Società.

Come indicato in precedenza, l'articolo 2441, comma 6, cod. civ. stabilisce che per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto, da intendersi come valore "economico" della Società, anche alla luce del complessivo contesto in cui l'operazione di aumento di capitale si colloca. In tale contesto si evidenzia che il prezzo di emissione delle azioni deve tenere in debita e logica considerazione, in un'ottica di continuazione dell'impresa, le specificità dell'operazione e le motivazioni dell'esclusione dell'opzione sopra esposte.


Per gli emittenti le cui azioni siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, è prassi utilizzare quale metodo valutativo (ai fini della verifica del valore del proprio capitale) il metodo delle quotazioni di borsa (in quanto di maggior garanzia per i soci di minoranza).

Sul punto si segnala che la media ponderata delle azioni della Società registrato nel periodo di 90 giorni antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la proposta di modifica del Regolamento dei Warrant (i.e. il 2 marzo 2020). Tale media ponderata è pari a Euro 1,72. Si precisa, inoltre, che la media ponderata calcolata a una data più prossima rispetto alla pubblicazione della presente relazione (i.e. 90 giorni antecedenti la data dell'8 giugno 2020) è pari a Euro 1,30.

In particolare, si ritiene quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, oltre al criterio del patrimonio netto – previsto dall'articolo 2441, comma 6, cod. civ. per le società con titoli non ammessi a quotazione su di un mercato regolamentato – anche il criterio della quotazione di Borsa, ritenuto il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società.

Pertanto i nuovi prezzi di esercizio proposti a decorrere dal Quinto Periodo di Esercizio, al Sesto Periodo di Esercizio, al Settimo Periodo di Esercizio, all'Ottavo Periodo di Esercizio e al Nono Periodo di Esercizio, e così come previsto rispetto ai nuovi periodi di esercizio, sono ritenuti congrui rispetto al criterio indicato dall'art. 2441, 6° comma, cod. civ., in quanto: (i) maggiore del valore del patrimonio netto per azione quale risultante alla data del 30 giugno 2019 e del 31 dicembre 2019, come risultante dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2020 (ii) superiore al prezzo medio ponderato delle azioni della Società calcolato nel summenzionato periodo.

All'esito dell'approvazione delle suddette modifiche, per Warrant dovranno intendersi i "Warrant ABTG 2017-2027"



Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:


“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all’approvazione del nuovo Regolamento dei “Warrant ABTG 2017 – 2027” da parte dell’assemblea dei portatori dei “Warrant ABTG 2017 – 2022”, viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2441, co. 6, cod. civ.,

DELIBERA

- *di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant fino al 30 luglio 2027, e conseguentemente, di modificare l’articolo 6 dello Statuto della Società nel testo di seguito riportato “L’assemblea straordinaria in data 19 giugno 2017 con Verbale redatto dal Notaio Paolo Lovisetti ha deliberato un aumento di capitale sociale in tre tranches per massimi nominali Euro 5.832.887 (cinquemilionioottocentotrentaduemilaottocentoottantasette), mediante emissione di massime n. 5.832.887 (cinquemilionioottocentotrentaduemilaottocentoottantasette), azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell’esercizio dei “Warrant ABTG 2016 - 2027”, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, nel rapporto di una azione per ogni singolo un Warrant esercitato, da sottoscrivere entro il termine del 30 luglio 2027”];*
- *di modificare il criterio di determinazione del prezzo di esercizio stabilito dall’Assemblea degli Azionisti in data 19 giugno 2017, rimuovendo il limite massimo del 33% rispetto al prezzo di collocamento delle azioni della Società sul mercato AIM Italia, pari ad Euro 4,14;*
- *di modificare il prezzo di esercizio relativo al Quinto Periodo di Esercizio, al Sesto Periodo di Esercizio, al Settimo Periodo di Esercizio, all’Ottavo Periodo di Esercizio e al Nono Periodo di Esercizio, e di prevedere che i Warrant potranno essere esercitati nella misura di 1 Azione di Compendio ogni 1 Warrant:*
 - *nel corso del Quinto Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,00 (“Quinto Periodo di Esercizio”);*
 - *nel corso del Sesto Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,00 (“Sesto Periodo di Esercizio”);*
 - *nel corso del Settimo Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,50 (“Settimo Periodo di Esercizio”);*
 - *nel corso dell’Ottavo Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,50 (“Ottavo Periodo di Esercizio”);*
 - *nel corso del Nono Periodo di Esercizio (così come definito nel Regolamento Warrant), al prezzo di esercizio pari a Euro 4,00 (“Nono Periodo di Esercizio”);*
- *di introdurre un decimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 12 dicembre 2022 e il 23 dicembre 2022 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro 4,00 (“Decimo Periodo di Esercizio”); un undicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 17 luglio 2023 e il 28 luglio 2023 compresi), al prezzo di esercizio pari ad Euro 4,50 (“Undicesimo Periodo di Esercizio”); un dodicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 11 dicembre 2023 e il 22 dicembre 2023 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro 5,00 (“Dodicesimo Periodo di Esercizio”); un tredicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 15 luglio 2024 e il 26 luglio 2024 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro 5,00 (“Tredicesimo Periodo di Esercizio”); un quattordicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 9 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro 5,50 (“Quattordicesimo Periodo di Esercizio”); un quindicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 14 luglio 2025 e il 25 luglio 2025 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro 5,50 (“Quindicesimo Periodo di Esercizio”);*

un sedicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 8 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025 compresi), al prezzo di esercizio pari ad Euro 6,00 ("Sedicesimo Periodo di Esercizio"); un diciassettesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 20 luglio 2026 e il 31 luglio 2026 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro 6,00 ("Diciassettesimo Periodo di Esercizio"); un diciottesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 7 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro 6,50 ("Diciottesimo Periodo di Esercizio"); un diciannovesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 19 luglio 2027 e il 30 luglio 2027 compresi) al prezzo di esercizio pari ad Euro 6,50 ("Diciannovesimo Periodo di Esercizio");


- di modificare le definizioni del Regolamento dei Warrant 2017:
 - "Decimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 12 dicembre 2022 e il 23 dicembre 2022 compresi.
 - "Undicesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 28 luglio 2023.
 - "Dodicesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 11 dicembre 2023 e il 22 dicembre 2023.
 - "Tredicesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 15 luglio 2024 e il 26 luglio 2024.
 - "Quattordicesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 9 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
 - "Quindicesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 14 luglio 2025 e il 25 luglio 2025.
 - "Sedicesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 8 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025.
 - "Diciassettesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 20 luglio 2026 e il 31 luglio 2026.
 - "Diciottesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 7 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026.
 - "Diciannovesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 19 luglio 2027 e il 30 luglio 2027.
- "Periodi di Esercizio" significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il **Decimo Periodo di Esercizio**, l'**Undicesimo Periodo di Esercizio**, il **Dodicesimo Periodo di Esercizio**, il **Tredicesimo Periodo di Esercizio** il **Quattordicesimo Periodo di Esercizio**, il **Quindicesimo Periodo di Esercizio**, il **Sedicesimo Periodo di Esercizio**, il **Diciassettesimo Periodo di Esercizio**, il **Diciottesimo Periodo di Esercizio** e il **Diciannovesimo Periodo di Esercizio**, e singolarmente uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il **Decimo Periodo di Esercizio**, l'**Undicesimo Periodo di Esercizio**, il **Dodicesimo Periodo di Esercizio**, il **Tredicesimo Periodo di Esercizio** il **Quattordicesimo Periodo di Esercizio**, il **Quindicesimo Periodo di Esercizio**, il **Sedicesimo Periodo di Esercizio**, il **Diciassettesimo Periodo di Esercizio**, il **Diciottesimo Periodo di Esercizio** e il **Diciannovesimo Periodo di Esercizio**.
- "Prezzo di Esercizio Iniziale" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del **Primo Periodo di Esercizio**, del **Secondo Periodo di Esercizio**, del **Terzo Periodo di Esercizio** e del **Quarto Periodo di Esercizio** pari ad Euro 4,14.
- "Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del **Quinto Periodo di Esercizio**, pari ad Euro 3,00.
- "Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del **Sesto Periodo di Esercizio**, pari ad Euro 3,00.
- "Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del **Settimo Periodo di Esercizio**, pari ad Euro 3,50.
- "Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell'**Ottavo Periodo di Esercizio**, pari ad Euro 3,50.



- **“Prezzo del Nono Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Nono Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.
- **“Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Decimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.
- **“Prezzo dell’Undicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell’Undicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,50.
- **“Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Dodicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.
- **“Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Tredicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.
- **“Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.
- **“Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quindicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.
- **“Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Sedicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.
- **“Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.
- **“Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciottesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.
- **“Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciannovesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.
- **“Prezzo di Esercizio”** significa, rispettivamente per ciascun Periodo di Esercizio, il Prezzo di Esercizio Iniziale, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell’Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio, il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell’Undicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio o il Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio.
- **“Termine di scadenza”** significa il 30 luglio 2027.
- *di modificare e approvare l’intero “Regolamento Warrant ABTG 2017-2027” nel nuovo testo che si allega alla presente delibera;*
- *di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 19 giugno 2017 a servizio dei Warrant ABTG 2017-2022 (ora Warrant ABTG 2017-2027), nel senso di prorogare il termine finale di sottoscrizione delle azioni di compendio al 30 luglio 2027;*

- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

Milano, 10 Giugno 2020



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Alfio Bardolla)



Allegato "D" al repertorio n. 5148/3164

REGOLAMENTO DEI "WARRANT ABTG 2017- 2027"

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"Azioni" significa le azioni di Alfio Bardolla Training Group S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio" significa le massime n. 5.832.887 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A..

"Decimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 12 dicembre 2022 e il 23 dicembre 2022 compresi.

"Diciannovesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 19 luglio 2027 e il 30 luglio 2027.

"Diciassettesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 20 luglio 2026 e il 31 luglio 2026.

"Diciottesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 7 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026.

"Dodicesimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 11 dicembre 2023 e il 22 dicembre 2023.


"Emittente" significa Alfio Bardolla Training Group S.p.A., con sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, n. 89.

"Intermediario" significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Nono Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 18 luglio 2022 e il 29 luglio 2022 compresi.

"Ottavo Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 13 dicembre 2021 e il 24 dicembre 2021 compresi.



“Periodi di Esercizio” o **“Periodo di esercizio”** significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il Decimo Periodo di Esercizio, l'Undicesimo Periodo di Esercizio, il Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Tredicesimo Periodo di Esercizio, il Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Quindicesimo Periodo di Esercizio, il Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Diciottesimo Periodo di Esercizio e il Diciannovesimo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il Decimo Periodo di Esercizio, l'Undicesimo Periodo di Esercizio, il Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Tredicesimo Periodo di Esercizio, il Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Quindicesimo Periodo di Esercizio, il Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Diciottesimo Periodo di Esercizio e il Diciannovesimo Periodo di Esercizio.

“Prezzo di Esercizio Iniziale” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio e del Quarto Periodo di Esercizio pari a Euro 4,14.

“Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quinto Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,00.

“Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Sesto Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,00.

“Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Settimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,50.

“Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell'Ottavo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,50.

“Prezzo del Nono Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Nono Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.

“Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Decimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.

“Prezzo dell'Undicesimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell'Undicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,50.

“Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Dodicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.

“Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Tredicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.

“**Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.

“**Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quindicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.

“**Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Sedicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.

“**Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.

“**Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciottesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.

“**Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciannovesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.

“**Prezzo di Esercizio**” significa, rispettivamente per ciascun Periodo di Esercizio, il Prezzo di Esercizio Iniziale, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell’Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio, il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell’Undicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio o il Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio.

“**Primo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 16 luglio 2018 e il 27 luglio 2018 compresi.


“**Quarto Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 9 dicembre 2019 e il 20 dicembre 2019 compresi.

“**Quattordicesimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 9 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

“**Quindicesimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 14 luglio 2025 e il 25 luglio 2025.

“**Quinto Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 20 luglio 2020 e il 31 luglio 2020 compresi.

“**Regolamento**” significa il presente Regolamento dei Warrant ABTG.



“**Secondo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 10 dicembre 2018 e il 21 dicembre 2018 compresi.

“**Sedicesimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 8 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025.

“**Sesto Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 7 dicembre 2020 e il 18 dicembre 2020 compresi.

“**Settimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 19 luglio 2021 e il 30 luglio 2021 compresi.

“**Termine di Scadenza**” significa il 30 luglio 2027.

“**Terzo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 15 luglio 2019 e il 26 luglio 2019 compresi.

“**Tredicesimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 15 luglio 2024 e il 26 luglio 2024.

“**Undicesimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 28 luglio 2023.

“**Warrant**” significa i warrant denominati “Warrant ABTG”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

2. EMISSIONE DEI WARRANT

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 19 giugno 2017 (come modificata in data 26 giugno 2020), che ha disposto, *inter alia*:

- un’emissione di massimi n. 5.832.887 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere n.1 azione dell’Emittente, di cui: (i) massimi n. 886.956 Warrant abbinati gratuitamente alle Azioni rivenienti dall’aumento di capitale destinato al collocamento su AIM Italia nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 1 Azioni Ordinarie; (ii) massimi n. 4.345.931 Warrant abbinati gratuitamente a tutti gli azionisti in possesso di Azioni al momento della presente Assemblea nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 1 Azione Ordinaria detenuta; (iii) massimi n. 600.000 Warrant da assegnarsi gratuitamente ad alcuni dipendenti, consiglieri e consulenti individuati dal Consiglio di Amministrazione;
- un’emissione in via scindibile di massime n. 5.832.887 Azioni di Compendio, godimento regolare, riservate all’esercizio dei predetti Warrant, salvo eventuali modifiche intervenute ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento.

3. DIRITTI DEI TITOLARI DEI WARRANT

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alla sopra richiamata delibera assembleare – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l’esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, in ragione di una Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio, al Prezzo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.


Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.



6. DIRITTI DEI TITOLARI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

(a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

(b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

(c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;

(d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;

(e) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;

(f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;

(g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

(h) distribuzione di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per “**dividendi straordinari**” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

L’eventuale assegnazione di Remedy Share (così come definite nel Documento di Ammissione) non sarà considerata un’operazione straordinaria ai sensi del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all’unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. ESERCIZIO DEI WARRANT ANTICIPATAMENTE E/O AL DI FUORI DEI PERIODI DI ESERCIZIO

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all’Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all’Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:


(a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;

(b) qualora l’Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell’Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell’Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;

(c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all’offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;

(d) qualora il consiglio di amministrazione dell’Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;

(e) qualora l’Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell’ambito dei piani di compensi di cui all’Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà

A circular stamp is located in the bottom right corner of the page. The text within the stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'BeM'.

di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. SOGGETTI INCARICATI

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9. TERMINI DI DECADENZA

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. REGIME FISCALE

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. QUOTAZIONE

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

ALLEGATO "E" AL REPERTORIO N. 5168/3164

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata Alfio Bardolla Training Group S.p.A..

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel comune di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio in Italia e all'estero delle seguenti attività:

- a) formazione personale e motivazionale in ambito economico, finanziario, commerciale e di sviluppo personale in genere;
- b) il "coaching" personale;
- c) la realizzazione e vendita di materiale didattico (in forma audio, video, internet, etc.) inerente ai servizi offerti, di siti internet e di software collegabili ai servizi realizzati ed offerti;
- d) la vendita e il noleggio di apparecchiature elettroniche, comprese cellulari e computer utilizzabili dal pubblico per usufruire dei servizi offerti dalla società.

La società potrà, altresì, compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Nell'esercizio di tali attività la società potrà avvalersi di filiali, uffici, agenzie e depositi in tutto il territorio nazionale ed estero.

La società potrà, in via strumentale al conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed, in particolare, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, compiere ogni operazione di carattere commerciale o industriale, assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese italiane o straniere aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso a quello proprio, nonché ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, incluso l'investimento delle proprie disponibilità in titoli e la prestazione di avalli, fidejussioni e altre garanzie.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali e industriali, necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche partecipando a consorzi e ad associazioni, il tutto nel rispetto di ogni limite, condizione e riserva di legge ed essendo in particolare esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.



La società potrà, infine, ricevere finanziamenti onerosi o gratuiti, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali con o senza obbligo di rimborso, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge in tema di raccolta del risparmio.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 5.094.361,00 ed è diviso in numero 5.094.631 azioni, prive di indicazione del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

L'assemblea straordinaria in data 19 giugno 2017 con Verbale redatto dal Notaio Paolo Lovisetti in pari data, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi Euro 4.999.999,00 (quattromilioninovecentonovantanove) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione, in quanto riservato, alla quotazione delle azioni su AIM Italia, e pertanto da collocarsi presso (i) investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999, (ii) investitori istituzionali esteri con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America; e/o (iii) altre categorie di investitori, purché in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e all'articolo 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999.

L'Assemblea straordinaria in data 19 giugno 2017 con Verbale redatto dal Notaio Paolo Lovisetti ha deliberato un aumento di capitale sociale in tre tranches per massimi nominali Euro 5.832.887, mediante emissione di massime n. 5.832.887 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant ABTG 2017 - 2027", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima Assemblea, nel rapporto di una azione per ogni singolo un Warrant esercitato, da sottoscrivere entro il termine del 30 luglio 2027.

Articolo 7

Categorie di azioni e strumenti finanziari

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.



Articolo 9

Diritto di recesso

Il recesso non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 10

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 10 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del

calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 12

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF"). L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi a oggetto le azioni della società.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 12 dello Statuto.

Resta inteso che:

- (i) le Norme TUF e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;
- (ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale;
- (iii) il corrispettivo nei casi previsti dall'art. 108, comma 4, TUF, sarà determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della Società entro 15 giorni dalla nomina sulla base dei criteri ivi previsti; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 cod. civ..

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più



un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..

Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 12 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "*Panel*" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

Il *Panel* esercita i propri poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

ASSEMBLEA

Articolo 13

Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione

dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 14

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o da uno o più amministratori.

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima



dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 16

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 17

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 18

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 19

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

Articolo 20

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Articolo 21

Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 22

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, nonché i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* TUF e di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF.



Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 23

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 2 (due) nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti

dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10 (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.


Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 24

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale,



purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

I consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, con raccomandata A/R, *telex* o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 25

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Articolo 26

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il Consiglio di amministrazione può, altresì, costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri anche allo scopo di

conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati.

Articolo 27

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 28

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 29

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.


L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 30

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.



Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 31

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono

considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 32

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o



da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 33

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 35

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.